

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1262

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2007

Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, in materia di
contenuti e procedure di esame dei provvedimenti di bilancio

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni l'*iter* di approvazione della legge di bilancio e della legge finanziaria ha mostrato segni di grande difficoltà: crescita abnorme del contenuto normativo della legge finanziaria; riscrittura di un numero rilevante di disposizioni dell'iniziale testo governativo in entrambi i rami del Parlamento; approvazione di corpose proposte emendative del Governo o del relatore, sia in Commissione bilancio sia in Assemblea; posizione della questione di fiducia sia in prima sia in seconda lettura; inserimento, nel testo del maxiemendamento sul quale viene posta la questione di fiducia, di norme ulteriori rispetto a quelle esaminate.

Ognuno di questi elementi meriterebbe una approfondita disamina. In estrema sintesi si può osservare che, fin dalla sua istituzione nel 1978 (legge 5 agosto 1978, n. 468), la legge finanziaria ha sempre mostrato la tendenza ad assorbire disposizioni della più varia natura, per molteplici ragioni: certezza dell'approvazione, visibilità della sessione di bilancio, ciclicità annuale. Nel primo decennio si è avuta la finanziaria *omnibus*. Nel secondo, dopo la tipizzazione avvenuta nel 1988 (legge 23 agosto 1988, n. 362), c'è stato l'impiego dello strumento del collegato di sessione, carico di disposizioni finalizzate al risanamento. Infine, nella attuale configurazione, dopo la riforma del 1999 (legge 25 giugno 1999, n. 208), che ha eliminato il collegato di sessione e ha inserito le lettere *i-bis* e *i-ter* nell'articolo 11 della legge n. 468, si è verificato un nuovo allargamento della legge finanziaria, favorito anche da una interpretazione estensiva delle nuove disposizioni da parte del Parlamento, tra cui, in particolare, la decisione di considerare congruenti con la citata lettera *i-ter*)

tutte le disposizioni incrementative del reddito disponibile.

Sul finire della XIII legislatura erano state poste le basi per il superamento di questo problema. La legge n. 209 del 1999, infatti, fissava alcune limitazioni per la legge finanziaria (impossibilità di inserire deleghe, possibilità di inserire solamente norme con effetti a partire dall'anno t+1, esclusione delle disposizioni microsettoriali) e disponeva che i provvedimenti collegati, ricondotti alla originaria configurazione settoriale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) nel mese di giugno, dovessero essere presentati entro il 15 novembre, al fine di scontarne gli effetti finanziari nella sessione di bilancio, ed esaminati successivamente. Ma nella legislatura seguente, dopo un avvio promettente, l'affinamento del processo decisionale si è arrestato sulla decisione unilaterale di cui al decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246 (cosiddetto «decreto tagliaspese»), forzatura incostituzionale e di scarsa utilità pratica. Da allora, anno dopo anno, la prassi del processo decisionale di bilancio si è involuta progressivamente, scardinando le regole che faticosamente erano state costruite, con intelligenza e spirito istituzionale, nell'arco di un trentennio. È necessario quindi riprendere il percorso interrotto, evitando semplificazioni e scorciatoie (del tipo «prendere o lasciare» rispetto alla proposta del Governo, ovvero la limitazione del potere emendativo alla sola Commissione bilancio) il cui fine sarebbe solo quello di spostare in altri ambiti, meno trasparenti, la composizione di quel conflitto di interessi confliggenti che, irriducibilmente, rappresenta l'essenza della decisione di bilancio.

Una tendenza solo apparentemente semplificatoria sarebbe quella di abolire il DPEF, che costituisce una delle maggiori innovazioni introdotte nel processo decisionale. Con l'entrata in vigore del patto di stabilità e crescita il DPEF ha perso in parte la sua natura di vincolo esterno alla decisione, recuperando però, con oscillazioni nelle applicazioni concrete, il suo ruolo di documento programmatico, che potrebbe essere accentuato specificando con maggiore dettaglio le politiche settoriali, da articolare nei provvedimenti collegati. L'eliminazione del DPEF riprodurrebbe la confusione tra discussione macroeconomica e politiche di attuazione della manovra, con la fatale prevalenza delle seconde sulla prima ed il conseguente offuscamento del quadro di riferimento.

Ai provvedimenti collegati di settore dovrebbe essere garantito uno spazio predefinito, anche non esclusivo, dopo la sessione di bilancio, ritoccando le norme regolamentari vigenti della Camera e del Senato. I provvedimenti dovrebbero essere tipizzati, utilizzando come fonte la risoluzione di recepimento del DPEF, in cui si dovrebbe realizzare una sintesi tra le politiche del Governo (e dei singoli Ministeri) e le sensibilità delle corrispondenti Commissioni parlamentari.

La presentazione dei provvedimenti collegati a sessione di bilancio aperta consente la predeterminazione delle risorse finanziarie necessarie, che potrebbe essere attuata attraverso lo strumento dei fondi speciali, opportunamente rivisitato.

La razionalizzazione del processo potrebbe inoltre trovare, sempre in sede regolamentare, un ulteriore punto di forza, dato dal contingentamento dei tempi nella Commissione bilancio. Sarebbe un passo in avanti significativo, che consentirebbe di evitare che i documenti di bilancio giungano al vaglio dell'Assemblea senza avere completato l'esame nel collegio specializzato. Se si estendesse questa disposizione anche ai provvedimenti collegati, l'insieme della manovra di finanza pubblica sarebbe sottoposta ad un

procedimento certo e la apposizione della fiducia che, come si è visto, può avere in questi casi effetti devastanti, sarebbe superata in radice. Il Parlamento recupererebbe la possibilità di esaminare in modo ordinato i documenti di bilancio ed il Governo avrebbe, senza forzature, riconosciuto il plusvalore procedurale derivante dall'articolo 81 della Costituzione.

La definizione di un percorso certo per i provvedimenti collegati crea le condizioni per rendere più incisiva la procedura di stralcio assegnata dai regolamenti parlamentari ai Presidenti di Assemblea. Nella prassi attuale tale prerogativa è utilizzata con molta circospezione e spesso viene travolta dalle decisioni parlamentari successive, che ripescano norme stralciate o aggiungono nuove disposizioni in contrasto con il contenuto proprio della legge finanziaria. Il nuovo assetto proposto consentirebbe uno stralcio più rilevante di norme che potrebbero, più propriamente, far parte dei collegati di settore.

Queste innovazioni, che non intaccano l'impianto strutturale della decisione di bilancio fino ad oggi delineata, rappresentano un valido rimedio ai problemi che hanno connotato la sessione di bilancio negli ultimi anni.

Una più puntuale strutturazione delle relazioni tecniche e una più stringente formulazione delle regole di copertura potrebbero rendere il processo più rigoroso.

È evidente però che le regole possono solo agevolare, non sostituire il comportamento degli attori, cui spetta il compito e la responsabilità di selezionare gli argomenti delle manovre finanziarie e definirne la sostenibilità. Un aspetto importante cui dare risposta, con la riorganizzazione del contenuto normativo dei documenti informativi ed il potenziamento delle strutture organizzative del Parlamento (i servizi del bilancio, che sarebbe utile integrare ed unificare), è quello della trasparenza, premessa per la verificabilità delle informazioni finanziarie e contabili.

Una riforma della legge n.468 del 1978 non può prescindere dalla eliminazione delle norme introdotte con il già citato decreto cosiddetto «tagliaspese», incostituzionali per alcuni aspetti e, nel complesso, di scarsa utilità. In particolare merita di essere eliminata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, del predetto decreto, che consente al Ministro dell'economia e delle finanze di ridurre percentualmente, con atto amministrativo, gli stanziamenti deliberati dal Parlamento. Anche la riconduzione delle cosiddette «azioni conseguenti» nell'ambito della decisione di bilancio suscita perplessità, soprattutto per la prassi con cui è stata effettuata, completamente priva di analisi e motivazioni degli scostamenti registrati.

Inoltre, sulla base delle nuove disposizioni di cui al titolo V della Parte II della Costituzione, è il caso di disciplinare con la riforma dei titoli IV e V della legge n.468 del 1978 il patto di stabilità interno, riconducendo tutti gli elementi qualitativi ad una fonte stabilizzata, concertata con gli enti sub-centrali, e riservando alla legge finanziaria la modulazione dei soli profili quantitativi. Con l'occasione appare utile anche la riforma dei conti di cassa per aumentare la trasparenza dei conti pubblici, elemento preliminare per la loro verificabilità.

Infine appare utile riproporre la previsione della delega al Governo, già tentata senza seguito, ad adottare un testo unico delle disposizioni contabili degli enti che compongono la Repubblica.

Gli otto articoli che compongono il capo I del disegno di legge modificano il titolo I della legge n.468.

La riforma di cui alla legge n. 208 del 1999 ha ridefinito il ruolo dei provvedimenti collegati nella decisione di bilancio abolendo il cosiddetto «collegato di sessione», slargando il contenuto proprio della legge finanziaria (attraverso le nuove lettere *i*-bis) e *i*-ter) dell'articolo 11) e prefigurando dei provvedimenti collegati di settore indicati nel DPEF (con riferimento anche ad una valuta-

zione di massima degli effetti finanziari espliciti nel triennio), recepiti nella risoluzione parlamentare, presentati entro il 15 novembre, a sessione aperta, ed esaminati dopo la decisione di bilancio. In base alle norme vigenti questi provvedimenti devono contenere disposizioni omogenee per materia, possono contenere norme di delega o di carattere ordinamentale (rispettivamente vietate o subordinate ad un rilevante miglioramento dei saldi nel caso della legge finanziaria), possono includere norme i cui effetti finanziari non si esplicano fin dal primo anno del bilancio pluriennale (a differenza della legge finanziaria che deve invece incidere a partire dall'anno $t+1$), non godono infine di alcuna garanzia circa i tempi di approvazione, anche se i regolamenti parlamentari configurano elementi di specialità rispetto agli altri disegni di legge.

La prassi di attuazione della riforma legislativa del 1999 mostra che le regole prefissate sono state solo parzialmente attuate. In generale si può rilevare che spesso non risulta rispettata la prescritta omogeneità; che il termine del 15 novembre non risulta sempre rispettato e che il DPEF e le relative risoluzioni di recepimento non sono strutturati in modo da fornire un adeguato «parametro» per la valutazione dei provvedimenti. Inoltre l'assenza di «corsie preferenziali» per i provvedimenti collegati non dà certezza sulla definizione della componente settoriale della manovra, che spesso si sovrappone a quella degli anni successivi.

Questo ultimo aspetto assume notevole importanza in quanto è presumibile che nei prossimi anni, approssimati gli obiettivi del patto di stabilità e crescita, si rafforzerà la tendenza ad un mutamento del contesto di finanza pubblica, con uno spostamento di enfasi dai saldi agli aspetti allocativi della manovra, dove natura e contenuti degli interventi di settore diventano elementi cruciali.

Per superare questi inconvenienti è necessario specificare nell'articolo 3 della legge n.468 del 1978 che il DPEF non si limiti ge-

nericamente ad elencare i provvedimenti collegati, ma ne precisi il contenuto di massima e l'impatto finanziario. I disegni di legge sulla base di questi parametri potranno essere presentati entro il mese di ottobre, insieme ad un emendamento al disegno di legge finanziaria, che ne inserisca gli effetti nei fondi speciali. L'anticipazione della presentazione dei provvedimenti collegati a fine ottobre (rispetto al 15 novembre) consentirebbe di emendare le tabelle A e B, concernenti i fondi speciali, prima della conclusione del primo passaggio parlamentare del disegno di legge finanziaria.

I fondi speciali tornerebbero così ad essere la sede di garanzia della unitarietà della manovra, come nel disegno tracciato con la riforma di cui alla legge n. 362 del 1988. Questa soluzione per i fondi speciali potrebbe rappresentare un giusto bilanciamento tra l'attuale prassi, che privilegia l'elasticità del bilancio attraverso l'articolazione per soli Ministeri, e la finalità programmatica privilegiata dal legislatore contabile, che aveva previsto una articolazione dei fondi per Ministeri e per programmi.

La definizione di un disegno di legge come «collegato», e la previsione di un accantonamento specifico nei fondi speciali della legge finanziaria, avrebbero i seguenti vantaggi ai fini di una rapida approvazione dei provvedimenti: semplificazione nella ricerca della copertura finanziaria, che dovrebbe, almeno per la gran parte, essere già prevista nei fondi speciali e per la quale non dovrebbe essere possibile uno storno ad altre finalità; semplificazione dell'oggetto del provvedimento, in quanto potrebbero essere stralciate dallo stesso le norme di argomento non omogeneo, e analogamente limitati i possibili emendamenti (secondo le prescrizioni già previste nei regolamenti parlamentari); predeterminazione dei tempi di discussione (già prevista nei regolamenti parlamentari), come viene indicato nella contestuale proposta di modifica del Regolamento del Senato (v. *doc.* II, n. 9).

La prefigurazione di un percorso «razionalizzato» e certo, come nel caso della legge finanziaria, per i provvedimenti collegati, rende necessaria la delimitazione del loro contenuto proprio, per evitare di sbilanciare eccessivamente il processo decisionale a favore del Governo. Le proposte di delimitazione del contenuto dei provvedimenti nel DPEF e la rappresentazione dell'impatto finanziario nei fondi speciali si muovono in questa direzione.

L'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 4, che va integrato con il riferimento ai fondi speciali. Nella nuova configurazione proposta, si prevede una specifica sezione ad essi dedicata e il richiamo alla specificazione del contenuto del provvedimento collegato (superando la semplice elencazione degli ultimi anni).

L'articolo 2 dispone la nuova configurazione dei provvedimenti collegati integrando l'articolo 11-*bis*, per identificare e proteggere la quota degli accantonamenti destinata alla loro copertura, impedendo utilizzi in difformità.

L'articolo 3 modifica i termini di presentazione dei provvedimenti collegati al 30 ottobre, per rendere possibile la considerazione dell'impatto finanziario recato fin dalla prima lettura parlamentare. Si posticipa inoltre il termine di presentazione del DPEF, in modo tale da contemperare l'esigenza di una trattazione preliminare del documento programmatico rispetto ai documenti di bilancio, con quella relativa ad una maggiore concentrazione del tempo dedicato dal Parlamento alle decisioni di finanza pubblica.

L'articolo 4 integra il contenuto del DPEF, specificando i contenuti necessari ad una maggiore trasparenza delle informazioni contabili.

Da tempo è stata individuata l'esigenza di apportare al DPEF integrazioni per accentuare la sua dimensione programmatica con riferimento all'insieme delle amministrazioni pubbliche. In estrema sintesi si tratta di: valorizzare la funzione di raccordo svolta dal

DPEF rispetto agli impegni assunti con il programma di stabilità, da ottenersi mediante la rappresentazione nel Documento dell'andamento tendenziale e programmatico del valore dell'indebitamento netto articolato per i tre sottosettori (amministrazioni centrali, locali e previdenziali); distinguere nettamente tra andamenti programmatici e tendenziali; articolare gli obiettivi per categorie economiche e funzionali in base alle classificazioni di contabilità nazionale; specificare adeguatamente le politiche da perseguire. Tali indirizzi possono essere introdotti, ad integrazione e specificazione di quelli vigenti, attraverso alcune modifiche all'articolo 3 della legge n. 468 del 1978.

In particolare, dopo il comma 4-*bis* di tale articolo, si propone di aggiungere un nuovo comma in cui si prevede che, tra le informazioni contenute nel DPEF, debba essere specificato l'andamento dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, articolato nei sottosettori amministrazioni centrali, amministrazioni locali, amministrazioni previdenziali.

Per dare una migliore articolazione agli obiettivi si introduce al comma 2 dello stesso articolo una nuova lettera in cui si introduce, tra gli elementi costitutivi del Documento, una articolazione del conto programmatico delle amministrazioni pubbliche almeno per il primo livello della classificazione economica, nonché, per la spesa, almeno per il primo livello della classificazione funzionale.

Più volte è stata sottolineata la necessità di spiegare la divergenza, che si è manifestata a partire dal 1999, tra l'indebitamento netto, che secondo i criteri del Sistema europeo dei conti economici e finanziari integrati - SEC 95 segue i criteri della competenza economica, e il fabbisogno di cassa. Si propone, per rispondere a questa esigenza, l'inserimento nel DPEF di una tavola di raccordo tra l'indebitamento netto e il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, di cui possono essere forniti aggiornamenti in corso d'anno attraverso la relazione di cassa (si

veda la nuova formulazione dell'articolo 30 della legge n. 468 del 1978, come sostituito dall'articolo 15 del disegno di legge).

Non sembra opportuno risolvere invece a livello legislativo il problema della distinzione degli andamenti tendenziali e programmatici. Con il DPEF 2002-2006 è stato per la prima volta distintamente riportato il quadro macroeconomico tendenziale, in aggiunta a quello programmatico, esplicitando gli effetti prodotti dalla politica fiscale sulle variabili macroeconomiche. Tale innovazione, pur portando ad un risultato identico in termini di quadro programmatico di finanza pubblica, dovrebbe rendere più trasparente il modello economico di riferimento seguito dall'Esecutivo, rendendo espliciti, attraverso le ipotesi macroeconomiche, gli effetti indotti dalle misure di finanza pubblica programmate. In questo caso occorre peraltro segnalare la difficoltà di definire un quadro di previsione tendenziale preciso e significativamente differenziato da quello programmatico, con il rischio di complicare l'interpretazione anziché determinare un maggiore contenuto informativo. È bene quindi che si sviluppino opportune sperimentazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le Commissioni bilancio della Camera e del Senato, per giungere a risultati maggiormente consolidati che successivamente potranno essere eventualmente tradotti in norme.

Nella prassi più recente la copertura finanziaria delle leggi di spesa ha visto affermarsi nuove modalità oltre a quelle previste dall'articolo 11-*ter* della legge n. 468 del 1978 (registrate dalla Corte dei conti, nei referti quadrimestrali, come «altre fonti di copertura»).

Di queste forme ultronee di copertura (copertura differita, utilizzo di effetti indiretti non automatici, anticipazioni di entrate future) va ribadito, rafforzando le norme vigenti, il divieto, per non rompere il sinalagma tra decisione di spesa (o di minore entrata) e reperimento delle risorse necessarie,

con l'effetto di configurare uno scambio tra oneri certi e guadagni ipotetici.

Si propone a tale scopo l'articolo 6, che prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo all'articolo 11-ter, con il quale si introduce il divieto, per contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di utilizzare come fonte di copertura delle leggi di spesa: nuove o maggiori entrate derivanti dall'attivazione di effetti indiretti non automatici; la procedura di cui al comma 7 dello stesso articolo 11-ter, disposta dal legislatore per correggere gli scostamenti in fase di applicazione delle leggi ed impropriamente utilizzata *ex-ante*; ogni altra formulazione che escluda la contestualità tra la determinazione dell'onere ed il reperimento delle risorse necessarie per fronteggiarlo.

La relazione tecnica ai disegni di legge di iniziativa governativa, che costituisce un importante elemento del ciclo di quantificazione degli oneri introdotto nel 1988 con la legge n. 362, risulta spesso scarsamente utilizzabile nel passaggio del provvedimento da un ramo all'altro del Parlamento per le numerose modificazioni apportate nel corso dell'*iter*. L'articolo 7 colma questa lacuna, prevedendo l'aggiornamento della relazione tecnica all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento.

Per quanto concerne le garanzie, che spesso rappresentano un onere non secondario per il bilancio statale, si propone di implementare l'articolo 13 della legge n. 468, prevedendo con l'articolo 8 di istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo-fondo, la cui dotazione è determinata annualmente con criteri probabilistici dalla legge finanziaria, al fine di far fronte alle garanzie.

Nel capo II del disegno di legge si modificano i titoli IV e V della legge n. 468 del 1978, che sono rimasti immutati, a differenza di altre parti della legge, nonostante le profonde innovazioni che hanno interessato l'evoluzione del rapporto tra i di-

versi livelli di governo in relazione al processo di bilancio.

Questioni di grande rilievo, quali l'attivazione di un patto di stabilità interno capace di coinvolgere gli enti ricompresi nelle amministrazioni pubbliche al rispetto degli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario (e posti a carico del Governo nazionale), il superamento della tesoreria unica alla luce della maggiore autonomia prevista per regioni ed enti locali, con il connesso sviluppo del processo di integrazione informatica dei conti e dell'azione di monitoraggio, la costruzione di conti di cassa rappresentativi dell'aggregato amministrazioni pubbliche, sono state affrontate in questi ultimi anni mediante una significativa azione normativa ed amministrativa, cui si è aggiunta, a completamento del processo, la riforma del titolo V della Parte II della Costituzione.

Il progetto che segue si propone di razionalizzare e mettere a fuoco questo insieme di disposizioni, introducendo alcune generalizzazioni ed innovazioni. Le norme attraverso le quali si è iniziato a sperimentare il patto di stabilità interno nel nostro ordinamento, e che sono alla base del lavoro di razionalizzazione, hanno trovato collocazione nei documenti di bilancio degli ultimi anni. Si tratta di una importante sperimentazione che deve essere stabilizzata, sottraendo alla contrattazione annuale di bilancio il rapporto tra centro e sistema delle autonomie e lasciando alla decisione annuale di finanza pubblica esclusivamente gli aspetti quantitativi di questa relazione, in sintonia con gli impegni comunitari.

Il sistema della tesoreria unica, introdotto con la legge 29 ottobre 1984, n. 720, è stato innovato, mediante una disciplina derogatoria, dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, adottato in attuazione della delega di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, che, a sua volta, aveva altresì posto le premesse per la riorganizzazione dei conti di cassa. Infine, il decreto legislativo 20 marzo 2000, n. 76, attuativo della

delega di cui alla legge 25 giugno 1999, n. 208, ha adeguato i bilanci regionali alle innovazioni già introdotte nel bilancio statale.

La disciplina proposta introduce alcune disposizioni a carattere generale che, da un lato, determinano un raccordo stabile tra la finanza locale e quella statale, istituzionalizzando la partecipazione degli enti territoriali al rispetto degli obblighi comunitari, e, dall'altro, vincolano con regole di comportamento più precise gli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche.

L'articolo 10 inserisce nella legge n. 468 il nuovo articolo 26-bis che stabilisce, al comma 1, il duplice principio, mutuato dal patto di stabilità e crescita, in base al quale tutti gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche sono tenuti al rispetto dei vincoli stabiliti in sede comunitaria e il Governo della Repubblica è responsabile nei confronti dell'Unione europea del loro rispetto.

Per l'individuazione degli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche, il comma 2 rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previo parere dell'ISTAT, che partecipa in sede comunitaria (EUROSTAT) alla definizione degli aggregati economici e finanziari rilevanti ai fini delle verifiche dei parametri comunitari.

Tale decreto è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e può essere aggiornato annualmente entro il mese di gennaio.

La periodicità annuale prevista per l'eventuale decreto di aggiornamento ha lo scopo di contemperare l'esigenza di definire all'inizio del processo un quadro di riferimento stabile con la maggiore flessibilità che informa l'azione degli istituti di statistica che, sulla base di considerazioni di carattere tecnico, possono anche in corso d'anno variare al margine la composizione dell'aggregato.

Il comma 3, in armonia con l'articolo 119 della Costituzione recentemente novellato, prevede la possibilità per gli enti territoriali di attivare debiti a medio e lungo termine esclusivamente per fronteggiare le spese di investimento, nei limiti stabiliti nell'ambito dell'Unione europea.

L'articolo 11 si muove nel solco del vigente articolo 27 della legge n. 468 del 1978, il cui intento consiste nella esplicitazione dell'applicazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione alle leggi che influiscono sui bilanci degli enti facenti parte del settore pubblico. Le innovazioni apportate, oltre alla sostituzione del «settore pubblico» con le «amministrazioni pubbliche» come base di riferimento della disposizione, riguardano in primo luogo la distinzione tra leggi statali e leggi regionali e delle province autonome.

Si ribadisce per entrambe la necessità di indicare l'onere e disporre la relativa copertura finanziaria con riferimento al bilancio pluriennale, nonché l'applicazione in ambito regionale delle disposizioni relative al ciclo di quantificazione degli oneri previsto per le leggi statali. In armonia con il SEC 95, viene considerata la competenza economica come base della quantificazione degli oneri e delle relative coperture.

Il comma 3, infine, prevede la possibilità per il Governo, responsabile del patto di stabilità e crescita, di promuovere la questione di legittimità costituzionale avverso leggi regionali ovvero delle province autonome in contrasto con i parametri dallo stesso patto stabiliti.

L'articolo 12 inserisce, dopo l'articolo 27, nuovi articoli relativi alla disciplina del patto di stabilità interno:

a) l'articolo 27-bis regola il patto di stabilità interno, delineandolo quale strumento con cui gli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche partecipano alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dai vincoli fissati dal patto

di stabilità e crescita, distinguendo tra amministrazioni pubbliche locali e previdenziali, in sintonia con l'articolazione prevista dagli accordi comunitari. Tale strumento opera ponendo a carico degli enti partecipanti al patto due vincoli generali: il rispetto del saldo finanziario programmatico e del rapporto fra debito pubblico e PIL nei livelli stabiliti annualmente nelle risoluzioni parlamentari di recepimento del DPEF. L'esperienza fornita dall'applicazione del patto di stabilità ha indotto ad adottare un sistema flessibile in modo che, nel rispetto dei limiti fissati dalla norma generale che si propone, il DPEF possa adeguare il contenuto del patto alle situazioni congiunturali del Paese in rapporto agli obblighi comunitari. Il comma 3 introduce misure procedimentali ai fini dell'elaborazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, prevedendo la comunicazione degli enti, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati consuntivi della gestione di cassa dell'esercizio precedente. Il comma 4, infine, prevede che la Conferenza unificata esprima il proprio parere sul programma di stabilità e lo comunichi al Governo entro il 10 febbraio;

b) l'articolo 27-ter indica, al comma 1, il saldo finanziario programmatico come la differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente effettivamente pagate, optando quindi in via preliminare per un dato di cassa, di cui è più immediata l'identificazione. Al comma 2, vengono esclusi dalle entrate considerate ai fini del calcolo del saldo i trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, sia per le entrate che per le spese, nonché le partite finanziarie. Con questa ultima esclusione si tende ad avvicinare il saldo di cassa all'indebitamento netto che, per l'insieme del comparto delle amministrazioni pubbliche, rappresenta il parametro di riferimento comunitario. Il richiamo alla legge finanziaria, al comma 3, è

necessario per introdurre eventuali integrazioni ai criteri di calcolo del saldo finanziario - in un'ottica di pareggio di bilancio - relativamente alla fissazione di obiettivi quantitativi, nonché all'indicazione di quelli particolarmente virtuosi ai fini della concessione degli incentivi previsti dall'articolo 27-sexies;

c) l'articolo 27-quater disciplina il processo di concertazione degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno, introducendo alcune regole procedurali cui gli enti partecipanti al patto devono attenersi al fine del computo del saldo finanziario programmatico. Pertanto, anche allo scopo di introdurre una responsabilità più generale degli enti al raggiungimento dell'obiettivo fissato, il comma 1 introduce la dimostrazione del computo del saldo finanziario programmatico in apposito prospetto che viene approvato, con le medesime procedure, in sede di formazione del bilancio di previsione, nonché di quello consuntivo. Si incardina, in altre parole, nel processo di bilancio che i singoli enti conducono esercitando la loro autonomia, la determinazione dell'obiettivo programmato ai fini del patto di stabilità interno. Il comma 2 regola il rapporto tra organo di governo e assemblea elettiva degli enti territoriali ai fini della verifica del saldo programmatico. Si prevede che le giunte riferiscano entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento del saldo e, in caso di scostamento, sulle opportune variazioni che si intendono apportare al bilancio in gestione. È prevista anche la redazione di due relazioni della giunta al consiglio, da allegare rispettivamente all'assestamento ed al rendiconto. Il comma 3, riferito alle regioni, individua, nell'ottica di un effettivo coordinamento dei conti pubblici, i Presidenti delle giunte regionali come organi di garanzia del rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno nella propria regione. Si prevede l'obbligo di riferire ogni tre mesi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano e l'informazione tempestiva al Governo, in caso di peggioramento dei saldi di bilancio, sulle misure individuate e sui conseguenti provvedimenti adottati per il rispetto del vincolo finanziario. Il comma 4 è relativo agli enti locali (province, comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e campione rappresentativo dei restanti comuni) che riferiscono, attraverso le loro associazioni, ogni tre mesi, alla Conferenza Stato-città e autonomie locali sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce infine, sempre trimestralmente, alla Conferenza unificata, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali, prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno. La Conferenza unificata, alla fine di ciascun semestre, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali, indica agli enti che presentano scostamenti dagli obiettivi stabiliti le misure da attivare per il loro raggiungimento. È stata quindi individuata la sede della Conferenza unificata, in cui sono rappresentati tutti i soggetti del patto, per indicare agli enti, che non hanno conseguito gli obiettivi previsti, i necessari correttivi da apportare alle loro finanze. Il comma 7 fa esplicito riferimento agli enti previdenziali che, in caso di scostamento, vengono ricondotti agli obiettivi prefissati attraverso specifiche iniziative legislative;

d) l'articolo 27-*quinquies*, strumentale rispetto al processo concertativo specificato nell'articolo 27-*quater*, individua il Ministero dell'economia e delle finanze come il soggetto responsabile dell'azione di monitoraggio, che si basa sul sistema informativo previsto dall'articolo 28 e sulle informazioni fornite direttamente dagli enti. Per verificare in corso d'anno la coerenza degli obiettivi programmati, stabiliti dagli enti nella fase

ascendente del processo, con l'andamento tendenziale, viene effettuato il monitoraggio dei saldi finanziari mensili, confrontati con quelli realizzati nello stesso mese, l'anno precedente. Il monitoraggio mensile viene effettuato per le regioni, le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, nonché per un campione rappresentativo dei restanti comuni. Le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei risultati sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e d'intesa con la Conferenza unificata. Per quanto concerne gli enti del Servizio sanitario nazionale, il monitoraggio deve considerare la coerenza con il Piano sanitario nazionale; le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati sono stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza unificata;

e) l'articolo 27-*sexies* prevede incentivi per favorire il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità e, in un'ottica di responsabilizzazione degli enti partecipanti, sanzioni in caso di mancato conseguimento. In particolare, qualora l'obiettivo venga complessivamente raggiunto, agli enti sono concessi una riduzione del tasso di interesse applicato sui mutui in ammortamento e ulteriori incentivi fissati dalla legge finanziaria; diversamente tali incentivi saranno concessi esclusivamente agli enti che abbiano rispettato il patto di stabilità, mentre per gli enti che non hanno raggiunto l'obiettivo potranno essere incrementate in modo automatico le entrate proprie (mediante la legge finanziaria, sul modello del 2007). Si prevede inoltre la possibilità che l'incentivo possa essere maggiorato per quegli enti che abbiano raggiunto obiettivi particolarmente virtuosi. Le risorse necessarie per realizzare il meccanismo descritto vengono definite annualmente con la legge finanziaria e sono integrate con le risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali. Il comma 5 prevede

che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata, determina le modalità per l'attuazione degli incentivi e delle sanzioni. Il comma 7, norma di chiusura dell'articolo, prevede che, qualora venga accertato a livello europeo un *deficit* eccessivo, la sanzione comminata all'Italia venga posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi, nella misura agli stessi imputabile e secondo modalità che il Governo propone alle Camere, previo parere della Conferenza unificata;

f) infine, l'articolo 27-septies, sostitutivo della disciplina già contenuta nell'articolo 25 della legge n. 468 del 1978, a sua volta abrogato dall'articolo 9 del disegno di legge, innova la disciplina contabile degli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche. Si dispone l'armonizzazione dei bilanci degli enti sopracitati con i nuovi criteri di contabilità nazionale recentemente adottati anche per il bilancio statale ed ispirati al sistema SEC 95. Tra le principali caratteristiche del sistema va sottolineata la sostituzione del criterio della competenza economica a quello della cassa, che caratterizzava il precedente sistema SEC 78. La competenza economica determina che la registrazione di una transazione avvenga nel momento in cui questa produce i suoi effetti economici. L'applicazione concreta del nuovo sistema è ancora in corso di definizione a livello europeo e la trasformazione dei dati di competenza e di cassa in competenza economica è attualmente effettuata dall'ISTAT. Per quanto concerne regioni e province autonome, i criteri di armonizzazione sono definiti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata. Vengono mantenute, rispetto al testo vigente, la disposizione relativa all'inserimento, in allegato ai rispettivi bilanci, dei conti consuntivi delle aziende di servizi collegate agli enti territoriali nonché le informazioni sui conti pluriennali e quelle relative ad organismi anche di natura

economica che gestiscono rilevanti fondi pubblici.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 28 della legge n. 468 del 1978 in relazione alle operazioni di consolidamento dei conti degli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche. Il soggetto individuato come responsabile di tali operazioni è il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che opera attraverso uno specifico sistema informativo e, nella fase di acquisizione delle informazioni e dei dati finanziari, si avvale della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA) al fine di fornire, in tempo reale, al Ministro dell'economia e delle finanze le informazioni relative agli incassi, ai pagamenti ed ai saldi di bilancio degli enti. Le modalità di accesso alle informazioni vengono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata. Con apposite convenzioni sono infine fissate le regole di accesso ai dati per gli organi rappresentativi e di controllo (Camera, Senato, consigli regionali, Corte dei conti).

L'articolo 14, che sostituisce l'articolo 29 della legge n. 468 del 1978, disciplina gli adempimenti dei tesoriери degli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche per i quali si prevede, oltre alla trasmissione dei dati periodici di cassa per le province ed i comuni, già disciplinata dallo stesso articolo 29 nel testo vigente, l'integrazione del sistema informativo di cui all'articolo 28 con le informazioni relative alle operazioni non intermedie con il sistema della tesoreria.

L'articolo 15 sostituisce l'articolo 30 della legge n. 468 del 1978. Le relazioni del Ministro dell'economia e delle finanze sono presentate al Parlamento entro il 10 marzo ed entro il giorno 10 dei mesi di giugno, settembre e novembre. La seconda e la terza relazione risultano pertanto sfasate di un mese rispetto alla previsione del citato articolo 30 nel testo vigente. La prima relazione, po-

sticipata di dieci giorni rispetto alla data vigente, rappresenta i dati consuntivi dell'esercizio finanziario precedente, assumendo come unità di riferimento le amministrazioni pubbliche, nonché le previsioni per quello in corso. Le ragioni di questo slittamento, che in pratica riconduce la data prevista a quella della effettiva pubblicazione, è determinata dalla necessità di disporre con maggiore precisione delle informazioni relative all'esercizio chiuso, che peraltro vengono rappresentate con una più ricca articolazione. La seconda, la terza e la quarta relazione costituiscono un aggiornamento delle previsioni della prima relazione. La relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso, che duplicava informazioni contenute in altri documenti, viene eliminata e le informazioni più rilevanti inglobate nella prima relazione trimestrale, che diviene così più completa ed organica. Infine, la quarta relazione (novembre) mantiene lo scopo di fornire i dati di pre-consuntivo. Le relazioni di cassa si riferiscono al comparto delle amministrazioni pubbliche, che sostituisce il riferimento al settore pubblico, previsto dalla legislazione vigente. La scelta dell'aggregato utilizzato ai fini della partecipazione all'Unione europea è integrata con i dati relativi al settore statale (bilancio e tesoreria) presentati al lordo e al netto della Cassa depositi e prestiti per garantire una più trasparente e significativa rappresentazione dei conti di finanza pubblica, in considerazione della funzione, che la Cassa assolve, di intermediazione del risparmio postale. Inoltre le relazioni forniscono dati inerenti ai conti dei principali enti ed aziende produttori di servizi e destinatari di rilevanti finanziamenti del bilancio statale (tra cui Ferrovie e Poste), al fine di ottenere una rappresentazione dei flussi relativi ad aziende che, pur non appartenendo alla pubblica amministrazione, sono destinatarie di rilevanti finanziamenti del bilancio statale. Ulteriori innovazioni sono rappresen-

tate dalla pubblicazione delle tavole inviate a Bruxelles per il monitoraggio dei disavanzi eccessivi e di appositi riquadri che forniscono informazioni su aspetti metodologici e definitivi. Per quanto concerne lo schema di trasmissione delle informazioni e della loro aggregazione rimangono valide le norme dell'attuale articolo 30, con l'importante integrazione per cui il Ministero dell'economia e delle finanze deve realizzare l'intesa con la Conferenza unificata in fase di predisposizione dello schema tipo dei prospetti contenenti i dati previsionali e periodici relativi alla gestione di cassa dei bilanci trasmessi da comuni, province e regioni.

L'articolo 16, con l'inserimento nella legge n. 468 di un nuovo articolo 30-*bis*, si propone di integrare i flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria, al fine di raccordare le gestioni di bilancio degli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche con quelli della tesoreria. In tale contesto sono riorganizzati i conti di tesoreria ed i conti riassuntivi del tesoro, tenendo conto dell'esigenza di separare le assegnazioni provenienti dallo Stato da quelle relative alle entrate proprie degli enti. Le modalità attuative della predetta riorganizzazione dei conti vengono demandate a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata per le gestioni di bilancio delle regioni e degli enti locali. Il modello proposto prevede il mantenimento, presso la tesoreria, dei conti correnti intestati agli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche, per il transito delle assegnazioni trasferite dallo Stato.

L'articolo 17 disciplina i trasferimenti statali e le entrate proprie degli enti, precisando che i primi sono erogati mensilmente ai tesorerieri degli enti stessi, in base ad un preventivo di cassa mensile sottoscritto dal rappresentante legale, attraverso il transito nei conti di tesoreria. In assenza del preventivo non possono essere effettuati trasferimenti dal bilancio dello Stato. Rispetto al modello vi-

gente, rappresentato negli articoli 31 e 32 della legge n. 468 del 1978, che prevede i trasferimenti trimestrali per le regioni e mensili per gli enti locali, viene generalizzato il modulo del trasferimento mensile. La scelta è indotta dalla maggiore integrazione dei flussi finanziari, che rende possibile, con l'impiego di mezzi telematici, un più agevole trasferimento delle risorse. I successivi commi dell'articolo 31 novellato si riferiscono alle entrate proprie e riprendono quanto già disciplinato dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. La principale innovazione introdotta consiste nel versamento delle entrate proprie degli enti direttamente ai propri tesoriери. Il carattere innovativo della disposizione assume particolare rilevanza, considerando che le entrate proprie degli enti subcentrali, sensibilmente cresciute in questi anni, sono destinate ad aumentare ulteriormente nel futuro. Si mantiene invece il criterio vigente del prioritario utilizzo, per i pagamenti effettuati dagli enti, delle entrate proprie. Si prevede inoltre la responsabilità diretta dei tesoriери per i pagamenti eseguiti in difformità dal principio di prioritario utilizzo, prevedendo in tal caso specifica sanzione.

Il capo III, formato dal solo articolo 18, rimuove alcune disposizioni introdotte con il cosiddetto «decreto tagliaspese» (decreto-legge n. 194 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 2002) nella XIV legislatura. Ai profili di incostituzionalità di alcune di queste norme si aggiunge, a cinque anni dalla loro approvazione, una sostanziale inefficacia.

Tre aspetti del decreto tagliaspese meritano di essere sottolineati: il tentativo, parzialmente disinnescato dalle modifiche apportate al testo originario dalla Camera dei deputati, di subordinare la fruizione di diritti alle dotazioni del bilancio; la previsione di una clausola di salvaguardia per governare gli effetti finanziari delle disposizioni legislative, di difficile attuazione e dubbia efficacia; il *vulnus* costituzionale rappresentato

dalla possibilità di ridurre con atto amministrativo scelte allocative effettuate dal Parlamento.

Con riferimento al primo aspetto, il testo vigente (articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge n. 468 del 1978) limita la preminenza dello stanziamento di bilancio alle sole leggi recanti tetti di spesa. Ma ciò è ridondante in quanto, nel caso di disposizioni legislative con effetti finanziari limitati nel tempo, l'azione ordinatrice della Ragioneria generale dello Stato viene già svolta nella predisposizione degli stanziamenti di bilancio. La ridondante procedura amministrativa è inoltre estesa (comma 6-ter) a tutte le amministrazioni dello Stato, coinvolgendo le articolazioni centrali e periferiche della Ragioneria, nonché agli enti ed organismi pubblici non territoriali, limitati nella loro autonomia. Si propone, con l'articolo 18, di abrogare entrambi i commi.

Parimenti singolare appare la riformulazione dell'alinea dell'articolo 11-ter, comma 1, dove si afferma che «ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le prestazioni medesime». La clausola, considerando la naturale tendenza del decisore, più volte richiamata, ad anteporre l'individuazione dei fini al reperimento dei mezzi, si traduce in pratica in un rinvio della esatta quantificazione dell'onere *ex ante*, indebolendo il vincolo di copertura. Peraltro l'evoluzione dei cosiddetti *entitlements* è normalmente legata all'andamento di variabili congiunturali (e in questo caso la sessione di bilancio appare come la sede più appropriata per recuperare eventuali scostamenti) o strutturali (come nel caso della previdenza, ad esempio, ed in questo caso la strada più indicata non può che essere quella di un nuovo intervento legislativo che ridefi-

nisca il quadro dei diritti). Si propone pertanto di ripristinare il testo originario della disposizione.

Evidenti profili di incostituzionalità presentano, anche dopo le modificazioni apportate in sede di conversione dalla Camera, i commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2002, non recanti novelle alla legge n. 468, che si propone di abrogare.

Allo schema costituzionale, fondato sull'iniziativa obbligatoria del Governo in materia di bilancio e sul carattere necessario della approvazione parlamentare, si sovrappone l'iniziativa del Ministro dell'economia e delle finanze che, esautorando il Parlamento, può stabilire senza limiti quantitativi la percentuale degli stanziamenti e dei pagamenti non obbligatori compatibile con gli obiettivi. Viene in tal modo annullata la funzione autorizzatoria della legge di bilancio che costituisce uno dei compiti originari e fondamentali delle Assemblee parlamentari. L'approccio proposto resta profondamente eversivo rispetto alla vigente prassi costituzionale. Appare infatti evidente che, in caso di scostamento dagli obiettivi prefissati, non può essere altri che il Parlamento, che li ha determinati, l'organo chiamato a correggerli o ad approvare manovre nel corso dell'anno, come nei fatti si è verificato più volte nel corso del passato decennio. In ultima analisi appare incompatibile con l'ordinamento costituzionale vigente che le correzioni siano

effettuate in via amministrativa, senza la corresponsabilizzazione delle Assemblee legislative.

L'altra funzione del tagliaspese è quella relativa all'attrazione, nella decisione di bilancio, delle cosiddette «azioni conseguenti». L'attuazione di questa norma, affrontata in questa sede, mostra un forte *deficit* di trasparenza. Non è documentato in base a quali calcoli sia stato valutato lo scostamento in fase di attuazione delle leggi raccolte in uno specifico allegato della legge finanziaria, né quali errori di valutazione degli oneri siano stati commessi nella fase di approvazione della legge sostanziale, né quale sia stato il profilo di attuazione delle singole norme. Ciascun provvedimento deve essere invece corredato da una specifica relazione, al fine di attuare «azioni conseguenti» con cognizione di causa, nelle Commissioni competenti, senza ridurre l'azione ad una mera allocazione di risorse aggiuntive. Questa finalità ci si propone di conseguire con la integrazione del comma 6-bis dell'articolo 11 della legge n.468, proposta nel comma 3 dell'articolo 18.

L'articolo 19 risponde alla necessità di rinnovare la previsione della delega al Governo per l'emanazione dei testi unici in materia di formazione e gestione del bilancio dello Stato e di tesoreria, già previsti dall'articolo 6 della legge n.94 del 1997, e fino ad ora non attuati.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I
DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978

Art. 1.

(Rappresentazione dei provvedimenti collegati nel DPEF)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominata: «legge n. 468», è sostituito dal seguente:

«4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica, specificandone il contenuto, i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1-bis, evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2 del presente articolo. Ciascuno dei provvedimenti collegati, i cui effetti finanziari sono rappresentati nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis, reca disposizioni omogenee per materia».

Art. 2.

(Impiego dei fondi speciali per la copertura finanziaria dei provvedimenti collegati)

1. All'articolo 11-bis della legge n. 468 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La legge finanziaria, in apposita norma, prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano ap-

provati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartite per Ministeri, distinguendo, in apposita sezione, gli accantonamenti destinati alla copertura dei provvedimenti collegati. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per ciascun provvedimento collegato. Gli accantonamenti di parte corrente sono distinti, nell'ambito di ogni Ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio di riferimento del bilancio pluriennale e quelli preordinati alla copertura di oneri di natura permanente; gli accantonamenti di conto capitale sono distinti, nell'ambito di ogni Ministero e nella sezione relativa ai provvedimenti collegati, tra quelli limitati al triennio e quelli preordinati alla copertura di limiti di impegno, nonché tra quelli relativi alla copertura di spese per investimento e quelli preordinati alla copertura di altre spese in conto capitale. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Le quote dei fondi speciali destinate alla copertura dei provvedimenti collegati non possono essere utilizzate per destinazioni diverse».

Art. 3.

(Modifica dei termini di presentazione del DPEF e dei provvedimenti collegati)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge n. 468 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «10 settembre»;

b) alla lettera c), le parole: «15 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre».

Art. 4.

(Integrazione del contenuto del DPEF)

1. All'articolo 3 della legge n. 468 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «10 settembre»;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«f-bis) una articolazione del conto programmatico delle amministrazioni pubbliche almeno per il primo livello della classificazione economica e, per la spesa, almeno per il primo livello della classificazione funzionale;

f-ter) il raccordo tra il fabbisogno del settore pubblico e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche»;

c) al comma 3, dopo la parola: «formazione» sono inserite le seguenti: «della legge finanziaria e»;

d) dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:

«4-ter. Il documento di programmazione economico-finanziaria fornisce indicazione delle previsioni tendenziali e programmatiche triennali relative alle amministrazioni pubbliche, specificando i sottosectori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni territoriali e delle amministrazioni previdenziali».

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 11
della legge n. 468)*

1. All'articolo 11, comma 2, della legge n. 468, le parole: «in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con i criteri e i parametri di cui al comma 3 dell'articolo 3».

Art. 6.

*(Disposizioni in tema
di copertura finanziaria)*

1. All'articolo 11-ter della legge n. 468, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È fatto divieto, per contrasto con l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, di utilizzare come fonte di copertura delle leggi di spesa, incluse le deleghe legislative:

a) nuove o maggiori entrate derivanti dall'attivazione di effetti indiretti non automatici;

b) la procedura di cui al comma 7 del presente articolo;

c) ogni altra formulazione che escluda la contestualità tra la determinazione dell'onere ed il reperimento delle risorse necessarie per fronteggiarlo».

Art. 7.

(Aggiornamento delle relazioni tecniche)

1. All'articolo 11-ter della legge n. 468, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La relazione tecnica di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata prima dell'inizio dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento».

Art. 8.

(Garanzie statali)

1. L'articolo 13 della legge n. 468 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Garanzie statali)*. - 1. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito capitolo-fondo, la cui dotazione è determinata annualmente con criteri probabilistici dalla legge finanziaria, al fine di far fronte alle garanzie di cui al presente articolo. La dotazione del predetto capitolo-fondo non può essere utilizzata per altre finalità e deve essere adeguata, con i medesimi criteri, in caso di concessione di nuove garanzie, assolvendo in ogni caso agli obblighi di copertura di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione».

CAPO II

MODIFICHE AI TITOLI IV E V
DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978

Art. 9.

(Abrogazione dell'articolo 25)

1. L'articolo 25 della legge n. 468 è abrogato.

Art. 10.

*(Amministrazioni pubbliche
e patto di stabilità e crescita)*

1. Dopo l'articolo 26 della legge n. 468, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - *(Amministrazioni pubbliche e patto di stabilità e crescita)*. - 1. Gli enti

appartenenti alle amministrazioni pubbliche sono tenuti al rispetto dei vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea. La responsabilità nei confronti dell'Unione europea per il rispetto di detti vincoli è del Governo della Repubblica.

2. Gli enti compresi ai fini della presente legge nel settore delle amministrazioni pubbliche sono elencati ed aggregati per comparto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'ISTAT, in coerenza con i criteri adottati dall'Unione europea per la costruzione del conto delle amministrazioni pubbliche. Il predetto decreto può essere modificato annualmente, entro il mese di gennaio, con la medesima procedura.

3. Nel rispetto dei vincoli di cui al comma 1, l'accensione di debiti a medio e lungo termine è consentita ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, esclusivamente per fare fronte a nuove o maggiori spese per investimento. Restano ferme le disposizioni in materia applicabili ai singoli enti».

2. Il decreto di cui all'articolo 26-bis, comma 2, della legge n.468, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

*(Leggi con oneri a carico
dei bilanci degli enti appartenenti
alle amministrazioni pubbliche)*

1. L'articolo 27 della legge n.468 è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - *(Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche).* - 1. Le leggi statali che comportano conseguenze finanziarie a carico dei bilanci degli enti appartenenti

alle amministrazioni pubbliche devono indicare l'onere relativo a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale dello Stato e disporre la relativa copertura finanziaria.

2. Le leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che comportano conseguenze finanziarie nei rispettivi bilanci, devono indicare l'onere relativo a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale della stessa regione o provincia autonoma e disporre la relativa copertura finanziaria. Per quanto concerne la quantificazione delle conseguenze finanziarie e la copertura degli oneri si applica, per quanto compatibile, l'articolo 11-ter.

3. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale o provinciale violi i vincoli di stabilità e convergenza stabiliti in sede europea, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione».

Art. 12.

(Patto di stabilità interno)

1. Dopo l'articolo 27 della legge n. 468, sono inseriti i seguenti:

«Art. 27-bis. - *(Patto di stabilità interno)*.
- 1. In coerenza con i vincoli che derivano dall'appartenenza all'Unione europea, ai fini del coordinamento dei conti pubblici i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni nonché gli altri enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica indicati nel programma di stabilità, attraverso il rispetto dei parametri fissati per le amministrazioni pubbliche locali nel patto di stabilità interno. Gli enti previdenziali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati per il comparto previdenziale nel programma di stabilità, attraverso il rispetto dei parametri del patto di stabilità interno.

2. Il patto di stabilità interno vincola gli enti di cui al comma 1 a concorrere al rispetto dell'indebitamento netto programmatico e del rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo nei livelli stabiliti annualmente nelle risoluzioni parlamentari di recepimento del documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti delle amministrazioni pubbliche in tempi compatibili con il calendario degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, gli enti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati consuntivi della gestione di cassa dell'esercizio precedente entro il 20 gennaio di quello successivo.

4. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: "Conferenza unificata", esprime il proprio parere sul programma di stabilità entro il 10 febbraio e lo comunica al Governo.

Art. 27-ter. - (Calcolo del saldo finanziario programmatico ai fini del patto di stabilità interno). - 1. Ai fini del patto di stabilità interno, è calcolato un saldo programmatico quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente effettivamente pagate.

2. Ai fini di cui al comma 1, tra le entrate e le spese non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, rispettivamente dallo e allo Stato, dalla e alla Unione europea e dagli e agli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate le partite di carattere finanziario.

3. La legge finanziaria stabilisce eventuali integrazioni dei criteri di calcolo del saldo finanziario programmatico e fissa per le diverse categorie di enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-bis, coerentemente con la manovra di finanza pubblica, gli obiettivi quantitativi minimi, nonché gli obiettivi ulteriori ai

fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 27-*sexies*.

Art. 27-*quater*. - (*Concertazione degli obiettivi del patto di stabilità interno*). - 1. Gli enti partecipanti al patto di stabilità interno devono illustrare il computo del saldo finanziario programmatico in apposito prospetto, approvato in sede di formazione del bilancio di previsione e con le medesime procedure. Analogo prospetto, relativo al computo del saldo realizzato, deve essere allegato al bilancio consuntivo.

2. Le giunte comunali, provinciali, delle città metropolitane e regionali riferiscono entro il 30 giugno di ogni anno ai rispettivi consigli sul perseguimento del saldo finanziario programmatico, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini, le giunte presentano inoltre una relazione ai rispettivi consigli allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

3. Il Presidente della giunta regionale garantisce il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per l'insieme degli enti delle amministrazioni pubbliche della propria regione e riferisce ogni tre mesi, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi di bilancio rispetto ai valori programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.

4. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi di bilancio delle province, dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione rappresentativo dei restanti comuni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce trimestralmente alla Conferenza unificata in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

6. Agli enti territoriali che presentano alla fine di ciascun semestre scostamenti dagli obiettivi stabiliti la Conferenza unificata, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali, indica le misure che gli enti stessi sono tenuti ad attivare per il raggiungimento degli obiettivi.

7. Qualora alla fine di ciascun semestre il comparto degli enti previdenziali presenti scostamenti dagli obiettivi stabiliti, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento con propria relazione ed assume le conseguenti iniziative legislative.

Art. 27-quinquies. - (Monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno). - 1. Al monitoraggio degli obiettivi del patto di stabilità interno provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema informativo di cui all'articolo 28, comma 1, integrato dalle informazioni fornite dai singoli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche.

2. Ai fini della verifica in corso d'anno della coerenza degli obiettivi programmatici con l'andamento tendenziale, si fa riferimento ai saldi finanziari rilevati nei dodici mesi precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno precedente.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio mensile con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle province, ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e ad un campione rappresentativo dei restanti comuni. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua altresì il monitoraggio mensile con riferimento agli enti previdenziali.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e d'intesa con la Conferenza unificata, le modalità

di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.

5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il monitoraggio mensile delle spese deve verificare anche la coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario nazionale; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza unificata, individua le modalità di rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.

Art. 27-sexies. - (Incentivi e sanzioni). - 1.
Nel caso in cui l'obiettivo quantitativo minimo fissato dalla legge finanziaria, ai sensi del comma 3 dell'articolo 27-ter, sia complessivamente conseguito, viene concessa a partire dall'anno successivo una riduzione, a carico dello Stato, delle spese per interessi calcolata sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui in ammortamento con oneri a carico delle regioni e degli enti locali. Ulteriori incentivi possono essere stabiliti dalla legge finanziaria, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo.

2. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 non sia complessivamente conseguito, la riduzione e gli ulteriori incentivi vengono concessi esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo.

3. La riduzione e gli ulteriori incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati per quegli enti che hanno raggiunto gli ulteriori obiettivi di cui all'articolo 27-ter, comma 3.

4. Agli enti che non hanno conseguito l'obiettivo sono applicati aumenti automatici dei tributi propri, indicati nella legge finanziaria.

5. Le modalità di attuazione degli incentivi e delle sanzioni di cui al presente articolo, inclusa l'entità della riduzione delle spese per interessi, le tipologie di mutuo interessate, l'entità della maggiorazione dell'incentivo sono stabilite, nell'ambito delle risorse destinate annualmente dalla legge finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata.

6. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trasferimenti statali di cui al comma 4 integrano quelle stanziare per gli incentivi.

7. Qualora venga comminata la sanzione prevista dalla normativa europea per l'accertamento del *deficit* eccessivo, tale sanzione è posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi per la quota ad essi imputabile, secondo le modalità che il Governo propone alle Camere, previo parere della Conferenza unificata.

Art. 27-septies. - (*Normalizzazione dei conti degli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche*). - 1. Il sistema di contabilità, ivi compresi i bilanci delle amministrazioni pubbliche, è armonizzato ai criteri di contabilità nazionale adottati in sede comunitaria, anche al fine del necessario adeguamento con il bilancio dello Stato.

2. Per i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, le modalità per la redazione dei bilanci sulla base dei criteri di cui al comma 1, nonché per la trasmissione delle informazioni di cui al comma 4, sono stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata.

3. Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che dagli stessi dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni delle aziende.

4. Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro dell'economia e delle finanze informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua

gli organismi anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, e che sono tenuti a fornire le informazioni di cui al comma 4».

Art. 13.

*(Consolidamento dei conti
delle amministrazioni pubbliche)*

1. L'articolo 28 della legge n. 468 è sostituito dal seguente:

«Art. 28. - *(Consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche)*. - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, provvede al consolidamento delle operazioni relative alle amministrazioni pubbliche.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1, attraverso l'integrazione funzionale con la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (RUPA), fornisce al Ministro dell'economia e delle finanze le informazioni relative agli incassi, ai pagamenti ed ai saldi di bilancio degli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso alle informazioni, nonché le aggregazioni necessarie per il controllo dell'andamento dei flussi nei singoli comparti.

4. Con apposite convenzioni sono altresì stabilite le modalità di collegamento del sistema informativo di cui al comma 1 con la Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, i consigli regionali e la Corte dei conti».

Art. 14.

(Adempimenti dei tesoreri)

1. L'articolo 29 della legge n. 468 è sostituito dal seguente:

«Art. 29. - *(Adempimenti dei tesoreri)*. -
1. Agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'articolo 30-*bis* gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato provvedono tramite i propri tesoreri, sulla base dei dati desunti dai conti correnti di tesoreria intestati ai medesimi enti. A tale fine i tesoreri medesimi trasmettono, entro i termini di cui all'articolo 30, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio i prospetti con gli elementi determinati. Copia dei suddetti prospetti è trasmessa anche alle ragionerie delle regioni. Nei confronti dei tesoreri inadempienti, su denuncia del direttore della ragioneria provinciale dello Stato, le amministrazioni possono procedere alla risoluzione del contratto in corso.

2. I tesoreri delle amministrazioni pubbliche provvedono altresì, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, ad integrare il sistema informativo di cui all'articolo 28, comma 1, con le informazioni relative alle operazioni non intermedie dal sistema della tesoreria».

Art. 15.

(Conti di cassa)

1. L'articolo 30 della legge n. 468 è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - *(Conti di cassa)*. - 1. Entro il 10 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nel-

l'anno precedente. Nella stessa relazione sono altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative agli interessi sui titoli del debito pubblico. La relazione di cui al presente comma è riportata, entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione generale sulla situazione economica del paese.

2. Entro il giorno 10 dei mesi di giugno, settembre e novembre, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale. La relazione di settembre è riportata entro la fine dello stesso mese, con eventuali integrazioni, nella Relazione previsionale e programmatica.

3. Unitamente alle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta altresì al Parlamento, per l'insieme delle amministrazioni pubbliche, la stima della previsione di cassa del fabbisogno e di competenza economica dell'indebitamento netto per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativi ai trimestri dell'anno in corso.

5. La relazione di cui al comma 1 fornisce le informazioni sulla dinamica della finanza pubblica dell'anno precedente assumendo come unità di riferimento le amministrazioni pubbliche, nonché i dati sull'andamento dell'economia dell'anno precedente e le previsioni per quello in corso. In particolare essa contiene le seguenti indicazioni:

a) il quadro sintetico dell'amministrazione pubblica relativo alla classificazione economica prevista dall'Eurostat, espresso

in valori assoluti, in variazioni percentuali rispetto all'anno precedente e in percentuale del PIL, nonché informazioni sulla spesa relativa alla protezione sociale, sul debito pubblico delle amministrazioni pubbliche e sul costo medio del debito;

b) le informazioni trasmesse all'Unione europea ai fini del monitoraggio dei disavanzi eccessivi.

6. La relazione di cui al comma 1 fornisce altresì i dati relativi al settore statale, il cui conto è articolato come segue:

a) al lordo e al netto della Cassa depositi e prestiti;

b) secondo la classificazione economica, con particolare riferimento alle principali tipologie di spesa, tra cui:

1) il personale, distinto in ministeriale, scolastico, dei Corpi di polizia, altro;

2) acquisto di beni e servizi, distinto per il funzionamento dell'amministrazione, per la Difesa, altro;

3) trasferimenti correnti, distinti per i principali programmi.

7. La relazione di cui al comma 1 fornisce inoltre informazioni relative ai conti disaggregati degli enti che compongono il conto delle amministrazioni pubbliche, nonché informazioni relative ai conti di ANAS spa, di Ferrovie dello Stato spa, di Poste italiane spa, nonché degli altri enti ed aziende destinatari di rilevanti finanziamenti del bilancio statale.

8. La relazione di cui al comma 1 è integrata da appositi riquadri che forniscono informazioni dettagliate su aspetti metodologici e definatori, tra cui in particolare:

a) sulle tabelle concernenti il controllo di disavanzi eccessivi;

b) sul passaggio dal fabbisogno del settore statale all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;

c) sulla pressione fiscale, sul costo medio del debito pubblico, sulle spese per prestazioni sociali e per protezione sociale;

d) sulla consistenza del debito pubblico.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e settembre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-*bis* al Ministero dell'economia e delle finanze. Con la stessa procedura è determinato lo schema tipo dei prospetti utilizzati dalle regioni e dalle province autonome per gli adempimenti di cui al comma 11.

10. Nei prospetti di cui al comma 9 devono, in particolare, essere evidenziate, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie, con particolare riferimento ai depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito, e nell'indebitamento.

11. Entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e ottobre, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti di cui al comma 9, i dati aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle aziende sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale o della provincia autonoma.

12. Nella relazione sul secondo trimestre, di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento informazioni per l'intero comparto delle amministrazioni pubbliche sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

13. Al fine degli adempimenti di cui al comma 12, gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche comunicano entro il 30 maggio informazioni sulla consistenza dei re-

sidui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

14. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 26-bis se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi».

Art. 16.

(Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria)

1. Dopo l'articolo 30 della legge n. 468 è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - *(Integrazione dei flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria)*. - 1. Per consentire il raccordo tra il conto di cassa del settore statale ed il conto delle amministrazioni pubbliche, i flussi informativi delle gestioni di bilancio e di tesoreria sono integrati ed i conti di tesoreria e la prospettazione dei conti riassuntivi del tesoro sono riorganizzati secondo quanto disposto dai commi da 2 a 4 del presente articolo.

2. La riorganizzazione di cui al comma 1 tiene conto dell'esigenza di dare separata evidenza ai conti alimentati soltanto con mezzi provenienti dal bilancio dello Stato e a quelli nei quali confluiscono entrate proprie degli enti e delle amministrazioni interessate.

3. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. Per quanto concerne la riorganizzazione delle gestioni di bilancio delle regioni e degli enti locali, lo schema del relativo decreto è sottoposto al parere della Conferenza unificata, da esprimere entro trenta giorni dalla data della trasmissione.

4. Gli enti appartenenti alle amministrazioni pubbliche mantengono presso il sistema della tesoreria conti correnti ad essi stessi in-

testati, al fine dell'effettuazione dei movimenti di cui all'articolo 31, comma 2. I predetti conti correnti sono articolati in modo tale da fornire le evidenze di cui al comma 2 del presente articolo».

Art. 17.

(Disciplina dei trasferimenti statali e delle entrate proprie degli enti appartenenti al conto delle amministrazioni pubbliche)

1. L'articolo 31 della legge n. 468 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - *(Disciplina dei trasferimenti statali e delle entrate proprie degli enti appartenenti al conto delle amministrazioni pubbliche)*. - 1. I trasferimenti e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle amministrazioni pubbliche sono erogati mensilmente sui conti di tesoreria intestati ai singoli enti di cui all'articolo 30-bis, comma 4, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un preventivo mensile di cassa sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente, dispone nei cinque giorni precedenti il mese interessato l'accreditamento dei fondi presso i tesoriери dei singoli enti, attraverso il transito nei conti di tesoreria intestati ai singoli enti di cui all'articolo 30-bis, comma 4.

3. In assenza della comunicazione del preventivo di cui al comma 2, non può essere effettuato alcun trasferimento dal bilancio dello Stato ai tesoriери dei singoli enti.

4. Le entrate proprie delle amministrazioni pubbliche, costituite da introiti tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracanonі ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato, sono versate direttamente ai tesoriери dei singoli enti.

5. Le disponibilità derivanti da entrate diverse da quelle indicate nel comma 1 devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti disposti dagli enti di cui al medesimo

comma. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

6. I tesoreri degli enti di cui al comma 1 sono direttamente responsabili dei pagamenti eseguiti in difformità da quanto disposto dal comma 5. In caso di inadempienza, il tesoriere è tenuto a riversare nella tesoreria statale l'ammontare del pagamento eseguito in difformità e a versare in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'ammontare corrispondente all'interesse richiesto dalla Banca centrale europea, nel periodo corrispondente all'improprio utilizzo, sull'importo del pagamento, calcolato per il periodo intercorrente tra la data del prelevamento dalla tesoreria statale e la data del riversamento.

7. Ai fini del rispetto del criterio di prioritario utilizzo di cui al comma 5 sono comprese, tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie, con esclusione di quelle concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio».

2. L'articolo 32 della legge n. 468 è abrogato.

CAPO III

MODIFICHE AL DECRETO TAGLIASPESE

Art. 18.

(Modifica di disposizioni introdotte con il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194)

1. All'articolo 11-ter, comma 1, della legge n.468, in materia di copertura finanziaria delle leggi, l'alinea è sostituito dal se-

guente: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:».

2. All'articolo 11-*ter* della legge n.468, i commi 6-*bis* e 6-*ter* sono abrogati.

3. All'articolo 11, comma 6-*bis*, della legge n.468, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascun provvedimento interessato dalle ulteriori misure correttive deve essere redatta specifica relazione ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 7».

4. All'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n.246, i commi 3 e 4 sono abrogati.

CAPO IV

TESTI UNICI

Art. 19.

*(Modifica dell'articolo 6 della legge
3 aprile 1997, n. 94)*

1. L'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n.94, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - *1.* Con regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, si provvede a modificare ed integrare il regolamento di contabilità generale dello Stato, in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1,

un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad adottare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».

2. Il regolamento governativo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.